



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

SEZIONE SECONDA

**DECRETO DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO PER AVVENUTA
ESECUZIONE
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE**

Nel procedimento avente ad oggetto il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
presentato da omologato con sentenza del 16.9.24,

vista l'istanza di chiusura del procedimento presentata dalla ricorrente;

vista l'attestazione di avvenuta esecuzione della proposta omologata da parte dell'OCC;

considerato che la relazione finale dell'OCC *ex art. 71, comma 4 CCII*, è stata comunicata ai
creditori, senza che siano state proposte osservazioni;

considerato che, pur in difetto di specifica previsione, deve essere pronunciato un decreto di
chiusura della procedura per avvenuta esecuzione del piano omologato, sia per certificare la
definizione del procedimento pendente in fase esecutiva sia per rimuovere nell'interesse del
debitore gli effetti della pubblicità del decreto di apertura e della sentenza di omologa (e
specularmente per assicurare la conoscibilità dell'effetto esdebitatorio conseguente
all'esecuzione);

considerato, in particolare, che la seconda esigenza può essere assicurata in astratto, disponendo
per il decreto di chiusura la stessa forma di pubblicità prevista per il decreto di apertura e la
sentenza di omologa;

considerato, tuttavia, che nell'area dedicata alla pubblicazione dei provvedimenti in materia di
sovraindebitamento del sito del Ministero della Giustizia o del sito del Tribunale non è prevista

una pubblicazione progressiva e associata dei provvedimenti relativi alla stessa procedura, in modo da consentire agli utenti di verificarne l'evoluzione, con la conseguenza che la pubblicazione del decreto di chiusura non sarebbe in grado di realizzare lo scopo evidenziato;

considerato, quindi, che la rimozione degli effetti per il debitore della pubblicità del decreto di apertura e della sentenza di omologa può essere assicurata solo attraverso la cancellazione della pubblicità stessa;

considerato, poi, che al fine di assicurare la conoscenza dell'effetto esdebitatorio, deve essere disposta la comunicazione del decreto di chiusura quanto meno alla Centrale rischi della Banca d'Italia e ai sistemi di informazioni creditizie privati ai quali il sovraindebitato sia stato segnalato come cattivo pagatore

DICHIARA

l'avvenuta esecuzione del piano del consumatore omologato ad istanza di;

DISPONE

che l'OCC provveda a: 1) curare la cancellazione della pubblicità eseguita ai sensi dell'art. 70, commi 1 e 8; 2) curare la cancellazione dei dati personali; 3) comunicare il presente decreto alla Centrale rischi della Banca d'Italia e ai sistemi di informazioni creditizie privati ai quali il sovraindebitato sia stato segnalato come cattivo pagatore.

Verona, 12/03/2025

Il giudice delegato

Pierpaolo Lanni